



**amia**  
Gruppo **agsm aim**

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cm.italia.it](mailto:amia.verona@cm.italia.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**  
**DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA SITO**  
**IN STRADA MATTARANETTA IN VERONA, PER LA**  
**DURATA DI ANNI DUE CON OPZIONE DI**  
**RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO**

**(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)**

**Fascicolo gara: Tender\_32**

**RDO Lotto Unico, rfq 43**

**Codici dell'appalto**

**Numero Gara: 8542569**

**Lotto Unico CIG 9206361170**

**IL R.U.P.**  
**(Ennio Cozzolotto)**

### **Art. 1- Oggetto, importo e durata dell'appalto**

La procedura di gara disciplinata dal presente capitolato ha per oggetto la gestione del centro di raccolta sito in Verona, Strada Mattaranetta, di proprietà del Comune di Verona e dato in concessione ad Amia Verona Spa, finalizzato alla raccolta di frazioni merceologiche di rifiuti urbani conferite direttamente dalle utenze domestiche del Comune di Verona.

La gestione è in conformità a quanto stabilito dal D.M. 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato" e ss.mm.ii.

**L'importo di spesa stimato per il presente appalto per la durata di anni due (dal 01.07.2022 al 30.06.2024), con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, è pari ad € 100.000,00+IVA, oltre ad € 2.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.**

Il servizio è altresì da ritenersi concluso qualora Amia Verona Spa perda la titolarità del Servizio di Gestione Isole Ecologiche per risoluzione del Contratto di Servizio tra Amia Verona Spa ed il Comune di Verona.

L'aggiudicatario non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Il centro di raccolta è un'area presidiata ed attrezzata mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento e, per frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche.

Il centro di raccolta è dotato di un sistema di gestione informatizzato delle entrate e dei dati di apertura e chiusura del centro di raccolta che, previa formazione da parte della Stazione Appaltante, dovrà essere utilizzato dal personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

Il conferimento presso tale centro riguarda esclusivamente i rifiuti contraddistinti dal codice CER indicato nell'autorizzazione del medesimo centro di raccolta, che verrà fornito all'aggiudicatario.

I servizi oggetto dell'appalto costituiscono attività di pubblico interesse per cui, come tali, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

**Costituiscono specifico oggetto del presente capitolato i seguenti servizi:**

- **La gestione,**
- **La custodia,**
- **La pulizia e manutenzione ordinaria,**
- **L'organizzazione delle attività di accoglienza e affiancamento dei cittadini durante le varie fasi di conferimento differenziato dei rifiuti del centro di raccolta.**

**Il servizio dovrà essere reso dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi, macchine, mediante organizzazione dell'appalto a suo rischio.**

Il servizio deve essere eseguito scrupolosamente ed in modo da soddisfare tutte le esigenze della stazione appaltante e da assicurare una buona conservazione del sito.

Il corrispettivo d'offerta prodotto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'importo prevede e compensa anche: oneri diretti e indiretti del personale, oneri per macchine, attrezzi, utensili, strumenti, segnaletica, materiali di usura e consumo e quanto necessario per rendere efficienti e rispondenti alle leggi vigenti, oneri per trasporto di attrezzature e materiali da e per il luogo di lavoro, spese generali e utile d'impresa.

## **Art. 2) Requisiti minimi per la partecipazione alla gara**

Saranno ammesse alla gara esclusivamente le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 classe B o superiori ed in possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare di Gara.

## **Art. 3) Sopralluogo**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono effettuare un sopralluogo presso il centro di raccolta, previo appuntamento telefonico al num. 045/8063311 chiedendo del Signor Massimo Barbi.

Al sopralluogo dovrà presenziare il legale rappresentante/titolare dell'impresa o suo delegato, munito di apposita delega.

## **Art. 4) Descrizione generale del servizio**

### **Gestione:**

E' compito della ditta aggiudicataria del servizio:

- consentire l'accesso ed il conferimento dei rifiuti alle utenze domestiche di residenti nel Comune di Verona, per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti urbani.
- vigilare il centro al fine di:
  - evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuto in contenitori o setti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
  - evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nella piattaforma e di proprietà dell'AMIA;
- sistemare i rifiuti pericolosi e non pericolosi all'interno dei contenitori/container in modo tale da minimizzare il volume occupato, eventualmente anche provvedendo ove possibile alla riduzione volumetrica delle frazioni più ingombranti;
- provvedere alla registrazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita ed alla tenuta dei relativi formulari di trasporto secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia; la mancata compilazione dei registri, se dovuta, sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- segnalare alla Stazione Appaltante ogni violazione del regolamento per la gestione dei rifiuti e dalle disposizioni inerenti la gestione della piattaforma stessa;
- segnalare al referente di Amia ogni anomalia venga rilevata all'interno della piattaforma sia essa riferita alle strutture - attrezzature - contenitori quanto all'organizzazione e funzionalità dei servizi (sistema antincendio, impianti elettrici, scarichi fognari ecc...);
- vietare lo scarico di materiali diversi da quelli autorizzati presso il centro di raccolta;
- assicurarsi che non siano superati i quantitativi totali di stoccaggio autorizzati;
- mantenere pulita ed ordinata l'intera l'area interna al centro di raccolta;
- controllare e mantenere aggiornati i cartelli ed i comunicati appesi all'esterno del centro di raccolta relativi al funzionamento ed agli orari di apertura del centro stesso;
- dotarsi di idoneo mezzo per il sollevamento e spostamento di materiali ingombranti e di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE);
- fornire adeguata copertura assicurativa per danni a persone o cose;

- dotarsi degli strumenti necessari al buon funzionamento del centro di raccolta.

All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Per quanto riguarda lo stoccaggio dei RAEE devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1-scegliere idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature di sollevamento con benna a polipo;
- 2-assicurare la chiusura degli sportelli degli appositi contenitori e fissare le parti mobili;
- 3-mantenere l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti refrigeranti;
- 4-assicurare la costante copertura dei container.

Dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza e di igiene, il Regolamento Comunale e le disposizioni di legge, applicabili e compatibili con la natura del centro di raccolta in oggetto; nonché il rispetto di eventuali prescrizioni che potrebbero derivare da modifiche al vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani o da successive disposizioni di legge in materia.

Per il ritiro dei rifiuti dal centro di Raccolta, l'aggiudicatario dovrà comunicare con il referente di Amia per organizzare il suddetto ritiro.

#### **Apertura e chiusura, custodia**

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'apertura ed alla chiusura del centro di raccolta nei seguenti orari:

<b>Giorni</b>	<b>Mattina</b>	<b>Pomeriggio</b>
Lunedì	8.30/12.30	//
Martedì	8.30/12.30	14.00/18.00
Mercoledì	8.30/12.30	//
Giovedì	8.30/12.30	14.00/18.00
Venerdì	8.30/12.30	//
Sabato	8.30/12.30	14.00/18.00

Eventuali modifiche di orario dovranno essere garantite senza nulla pretendere da parte dell'Aggiudicatario.

#### **Pulizia e controllo ordinario**

L'Appaltatore dovrà avere cura che sia mantenuta pulita l'area adiacente la recinzione del centro di raccolta dagli eventuali depositi abusivi di materiali di qualsiasi tipo.

Il personale addetto è tenuto a provvedere alla pulizia del centro di raccolta compresa la rimozione della neve dalla viabilità interna e relativa salatura.

**Organizzazione delle attività di accoglienza e affiancamento dei cittadini durante le varie fasi di conferimento differenziato dei rifiuti del centro di raccolta.**

L'aggiudicatario verifica a mezzo richiesta del documento d'identità/tessera sanitaria che gli utenti conferitori siano residenti nel Comune di Verona.

**Art. 5) Oneri a carico di Amia Verona Spa**

- fornire container e contenitori per i rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto inerente il funzionamento del centro di raccolta;
- oneri relativi alle utenze di qualsiasi tipo;
- fornitura dell'acqua necessaria e dell'energia elettrica per il funzionamento del centro di raccolta.

I rifiuti sono di proprietà di AMIA e pertanto rimangono a suo carico i costi di trasporto e smaltimento/trattamento/recupero e gli eventuali ricavi.

**Art. 6) Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni**

Il servizio di gestione deve essere eseguito da personale qualificato e di fiducia, in numero minimo di una persona dal lunedì al venerdì ed in numero minimo di due persone nella giornata di sabato. Il personale addetto deve essere in possesso di idoneo attestato comprovante la qualifica di operatore addetto alla gestione centro di raccolta ed adeguatamente formato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di malattie, infortuni o altri impedimenti occorsi al personale impiegato, garantendone costantemente la sostituzione.

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'impresa dovrà assumere e/o impiegare nel servizio oggetto del presente incarico personale in regola con gli inquadramenti previsti dal vigente CCNL di categoria, secondo quanto indicato dai rispettivi statuti sociali e dalla vigente normativa di settore.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, il personale occupato dall'impresa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

L'impresa, attraverso il proprio referente del servizio, è, altresì, tenuta a comunicare ed a documentare, su richiesta, il numero e l'identità delle persone in servizio giorno per giorno nonché l'orario effettuato da ogni componente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso da Amia Verona Spa, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta di Amia Verona Spa, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'azienda o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della prestazione contrattuale. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti

in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

### **Art. 7) Subappalto**

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (aggiornato alla L. 238 del 23 dicembre 2021 c.d. "legge europea").

La ditta concorrente, in sede di offerta, deve dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, indica i servizi o le parti della fornitura che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per partecipare alla procedura.

**IN MANCANZA DI TALI INDICAZIONI IL SUBAPPALTO È VIETATO** ai sensi dell'art. 105, comma 2, Codice degli Appalti come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021.

La stazione appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto poiché, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, garantisce:

- che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante prestazione dell'impresa aggiudicataria caratterizzata da un certo grado di uniformità del servizio oggetto d'appalto e dal rispetto delle tempistiche previste;
- un approvvigionamento di importanza fondamentale per poter garantire la piena continuità del servizio di natura pubblica svolto dalla stazione appaltante;
- l'individuazione di un aggiudicatario con un'adeguata struttura aziendale ed il possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un grado di certezza nell'esecuzione del servizio;
- un confronto diretto con l'aggiudicatario quale principale contraente contrattuale, anche in relazione ad eventuali particolari necessità che dovessero sopravvenire, in un particolare momento di transizione aziendale;
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, con limitazione della delega a terzi della prestazione, alla luce dei criteri di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla stazione appaltante nei documenti della procedura;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate entro la quota subappaltabile;
- l'omogeneità del servizio e della gestione/ calendarizzazione dell'erogazione con modalità univoche;
- un più elevato grado di controllo e verifica degli eventuali obblighi di sicurezza applicabili dagli operatori coinvolti e dai propri dipendenti;

In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, determina il conseguente scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione. Trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 8) Adempimenti relativi alla sicurezza**

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile della committente il "POS" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile della committente un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

#### **Art. 9) Adempimenti relativi alla sicurezza e coperture assicurative**

L'aggiudicataria, è inoltre tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e, tra l'altro, di quelle previste dal D.Lgs. n° 81/2008. Alla stessa sarà sottoposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.). L'aggiudicataria si impegna a fornire il proprio specifico Piano Operativo di Sicurezza (cd. P.O.S.), che conterrà, tra l'altro:

- i provvedimenti adottati per la tutela della salute e sicurezza nel lavoro specifico oggetto del contratto;
- i provvedimenti adottati per la tutela della salute e sicurezza nel lavoro atti a contrastare e prevenire il contagio da Covid-19, qualora lo stato di emergenza sia perdurante
- il nominativo del responsabile individuato dall'impresa;
- le modalità di esecuzione del servizio in sicurezza;
- le modalità di gestione dei prodotti eventualmente utilizzati e delle norme di sicurezza;
- le modalità di addestramento e formazione del personale e l'attestazione della formazione effettuata;
- il nominativo del medico competente, se previsto, e il contenuto della sorveglianza sanitaria;

- tutti i documenti comunque previsti dal D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. u) del D.lgs. 81/08, il personale occupato dall'impresa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad indossare una divisa idonea e ad esporre detta tessera di riconoscimento, pena l'immediato allontanamento dal posto di lavoro.

L'impresa, attraverso il proprio referente del servizio, è, altresì, tenuta a comunicare ed a documentare, su richiesta, il numero e l'identità delle persone in servizio giorno per giorno nonché l'orario effettuato da ogni componente.

Amia Verona SpA Verona Spa si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicataria deve notificare immediatamente ad Amia Verona SpA, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature di Amia Verona SpA e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile Unico del Procedimento di Amia Verona SpA un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad Amia Verona SpA, al Comune di Verona, a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di Amia Verona SpA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da Amia Verona SpA ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione di Amia Verona SpA, per fatto e colpa dell'Impresa.

#### **Art. 10) Poteri di verifica e controllo**



Amia Verona S.p.A., attraverso propri funzionari, effettuerà controlli per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Nel caso di riscontrate anomalie o mancanze, l'ufficio preposto al controllo può impartire prescrizioni per il corretto svolgimento del servizio medesimo.

L'AMIA VERONA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza. L'impresa appaltatrice, dovrà fornire ad AMIA VERONA S.p.A., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di inadempienze inerenti la normativa di cui sopra, saranno motivo di immediata risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

### **Art. 11) Penali**

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'appaltatrice ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà di Amia Verona Spa disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- per mancata apertura del centro di raccolta per conferimenti diretti da parte delle utenze si applicherà una sanzione di € 250,00 per ogni giorno;
- per ritardata apertura del centro di raccolta si applicherà una sanzione di € 100,00 per ogni ora di ritardo;
- eventuali sanzioni da parte degli organi di controllo in materia ambientale saranno oggetto di rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario da parte della Stazione Appaltante.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, che sarà inoltrata a mezzo fax od e-mail.

### **Art. 12) Riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 13) Cauzione definitiva**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc

comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

#### **Art. 14) Risoluzione del contratto**

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto.

Amia Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia Verona SpA per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia Verona SpA;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di manutenzione nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna dei servizi il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia Verona SpA.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

### **Art. 15) Fatturazioni e Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile, contenenti tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

*Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.*

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia..

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro dal quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'ecocentro, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché

copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo al quale la fatturazione è riferita.

#### **Art. 16) Norma transitoria**

In considerazione delle trasformazioni societarie in corso nel Gruppo AGSM AIM S.p.A. di cui questa S.A., attualmente, fa parte, si prevede sin d'ora la facoltà per la stessa di trasferire e cedere il contratto oggetto della presente gara a diversa società, sia essa appartenente al Gruppo di cui sopra, sia essa società cd. "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). A tale riguardo l'Aggiudicatario presta sin d'ora il proprio consenso.

#### **Art. 17) Adeguamento ISTAT**

Al termine dei primi dodici mesi di servizio è data facoltà all'impresa aggiudicataria di chiedere, tassativamente entro i 30 giorni successivi al predetto termine, l'aggiornamento dell'importo dell'appalto in relazione alla variazione percentuale ISTAT, rilevabile nel sito ufficiale alla Tabella 10 – Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

#### **Art. 18) Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **Art. 19) Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del committente.

#### **Art. 20) Divieto di cessione del contratto – cessione d'azienda**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 21) Spese contrattuali**

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

#### **Art. 22) Domicilio e recapito dell'impresa**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

#### **Art. 23) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'appaltatore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

#### **Art. 24) Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

#### **Art. 25) Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR")**

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed

affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

#### **Art. 26) Modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto**

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

#### **Art. 27 – documentazione a corredo del contratto**

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- ✓ Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'appalto
- ✓ Fotocopia UNILAV del personale già in forza
- ✓ Matricola INPS
- ✓ Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio
- ✓ Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali
- ✓ Cauzione definitiva
- ✓ Documentazione relativa alla sicurezza
- ✓ Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

#### **Art. 28 – obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni**

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

#### **Art. 28) Segreto d'ufficio**

L'impresa appaltatrice è tenuta, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti l'Amia Verona SpA e il Comune di Verona.

Le persone addette all'espletamento del servizio dovranno limitarsi alle sole attività richieste.

Tale condotta dovrà essere rispettata dal personale che, allo scopo, sarà informato dall'impresa.

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

#### **Art. 29) Recesso**

Amia Verona SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

#### **ART. 30 – Revisione dei prezzi**

Sono applicabili le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106."

**Responsabile Unico del Procedimento**  
**Ennio Cozzolotto**

